



OGGETTO: nulla osta ditta Antonio Tancredi in agro comune di Casaletto Spartano

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Ufficio Valutazione di incidenza

Comunità Montana
Vallo di Diano
Viale Certosa, 1
84034 Padula (SA)

Prot. 8950 del 11 GIU. 2025

VISTA l'istanza inoltrata dal Comune in indirizzo acquisita al prot. dell'Ente Parco n. 6526 del 06/05/2025, inerente: **Piano taglio bosco ditta [REDACTED] in agro comune di Casaletto Spartano PAF**

PREMESSO CHE:

L'area oggetto di intervento ricade in zona fuori parco ZPS IT8050022

CONSIDERATO CHE

- Sulla scorta degli elaborati prodotti trattasi del Piano di gestione forestale semplificato 2025-34 - delle proprietà silvane del Sig. [REDACTED] in agro del comune di Casaletto Spartano (SA), località "Fornace di Spinosa".
- L'ENTE Parco ha stipulato una convenzione con il dott. For. Giuseppe De Vivo la valutazione degli interventi sul patrimonio forestale

VISTO

- Gli art. 8 e 13 delle norme di Attuazione del Piano del Parco
- La legge 394/91
- Il D.P.R. 357/97 e s.m.i.
- Parere tecnico scientifico del dott. For. Giuseppe De Vivo

SI ESPRIME

Il Nulla Osta ed il sentito al Piano taglio bosco ditta [REDACTED] in agro comune di Casaletto Spartano PAF, così come ben esplicitato nel parere tecnico scientifico prima citato, per le cui specificità si rimanda allegandolo al presente provvedimento facendone parte integrale e sostanziale.

Il Tecnico Istruttore
Dr. Geol. Aniello Aloia



Il Responsabile di Area
Arch. Ernesto Alfano





Parere tecnico scientifico per il rilascio del nulla osta ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano del Parco.

Incarico di consulenza di cui alla determina dirigenziale n. n. 241 del 15/03/2025

Oggetto: Richiesta NULLA OSTA e SENTITO sulla Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i nell' ambito della procedura di Valutazione di Incidenza--- Piano di gestione forestale semplificato 2025-34 - delle proprietà silvane [REDACTED]

Si riporta di seguito lo schema sintetico dell' intervento ed il relativo parere.

Ubicazione: comune di Casaletto Spartano (SA), località "Fornace di Spinosa" ,

Proprietà: [REDACTED]

Vincoli esistenti: FUORI PARCO– ZPS IT8050022

Descrizione dello stato dei luoghi e dell' intervento

Sulla scorta degli elaborati prodotti trattasi del Piano di gestione forestale semplificato 2025-34 -delle proprietà silvane del Sig. [REDACTED] in agro del comune di Casaletto Spartano (SA), località "Fornace di Spinosa" .

Complessi boscati governati a ceduo con prevalenza di castagno e specie quercine su una superficie di intervento di circa 21 ettari in diverse stagioni silvane come da piano dei tagli.





NULLA OSTA ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco comma 5 art. 13

In relazione a quanto in precedenza, si evidenzia che il piano in questione, per quanto attiene agli indirizzi gestionali, NON CONTRASTA CON GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL PARCO

Ciò premesso, viene espresso PARERE FAVOREVOLE Piano di gestione forestale semplificato 2025-34 -delle proprietà silvane T [REDACTED] con le seguenti prescrizioni:

1. È fatto obbligo rilasciare non meno di n. 50 matricine per ettaro che dovranno avere per 2/3 la stessa età del ceduo e per 1/3 età pari al doppio del turno del ceduo medesimo, reclutate tra le piante nate da seme ed in buono stato vegetativo; in caso di insufficienza di matricine vanno riservati i polloni di maggior diametro, con fusto diritto e chioma in alto, ben conformati, robusti ed inseriti in basso sulla ceppaia che si prestano a diventare buone piante portasemi, da distribuire in modo uniforme sulla superficie della tagliata o a gruppi;
2. è fatto obbligo osservare un periodo di sospensione dei lavori così come previsto dalla normativa vigente dal 15 aprile al 1 ottobre;
3. per ciascuna stagione silvana, dove necessario, l' Ente Parco potrà far osservare un ulteriore periodo di sospensione dei lavori di taglio per tener conto del ciclo riproduttivo delle specie animali presenti nelle aree della Rete Natura 2000;





4. il taglio dei polloni deve essere eseguito al colletto e in modo che la corteccia non risulti slabbrata; la superficie di taglio deve essere inclinata o convessa e tale da evitare ristagni di acqua;
5. preservare dal taglio tutte le specie arboree considerate sporadiche o rare quale misura di salvaguardia della biodiversità;
6. preservare dal taglio, per una distanza di circa 10 metri, i tratti di bosco radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l' idrografia interna, al fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico;
7. preservare dal taglio gli alberi di ogni specie presente che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché gli alberi fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale;
8. preservare dal taglio tutti gli alberi di qualsiasi specie e dimensione costituenti il margine che assume la facies di pascolo e/o radura;
9. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;
10. è vietata l' apertura di nuove piste forestali; utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco;
11. ferma l' osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea, l' esbosco dei prodotti deve farsi, di regola, per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. In particolare, per quanto riguarda il trasporto con teleferica o filo a sbalzo, si richiamano le disposizioni di cui agli art. 30 e seguenti del DPR 28 giugno 1955, n. 771; il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata, alla strada, condotta o canale o spazio vuoto più vicino; è consentito l' impiego di trattrici gommate o cingolate e di gru a





- cavo, per l' avvicinamento del legname dal luogo dove la pianta è stata abbattuta al piazzale di carico;
12. la presenza dei mezzi meccanici dovrà essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di taglio ed esbosco;
 13. eseguire i lavori di utilizzazioni forestali mediante l' uso di mezzi meccanici idonei ad evitare danni alle aree contigue e disturbi alla fauna;
 14. evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento con aree di cantiere e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile atta a contenere le emissioni di polveri e rumore;
 15. nel corso delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno adottarsi tutte le misure necessarie affinché non siano danneggiate in alcun modo le piante da rilasciare a dote del bosco;
 16. è vietato l' abbruciamento dei residui delle utilizzazioni forestali, in applicazione del D.lgs 152/06 (T. U. Ambientale) che considera la combustione sul campo degli stessi come smaltimento dei rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell' art. 256 del citato T.U.; tali residui, costituiti da ramaglie, cimali, sottobosco e da ogni altro avanzo della lavorazione, fino ad un diametro di 3 - 4 cm, non utilizzabili commercialmente, possono essere lasciati sul posto, adeguatamente ed uniformemente sparsi sulla superficie della tagliata, oppure in piccole andane lungo le curve di livello, larghe massimo 1,5 metri ed alte al culmine massimo 30 centimetri, in modo che non siano di ostacolo alla rinnovazione, purché le pezzature non siano superiori ai 1,5 metri di lunghezza; in alternativa potranno essere ridotti di dimensioni e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata; altresì, potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati al suolo, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata, lasciando libere le ceppaie e l' eventuale rinnovazione di specie forestali evitando la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, per una distanza non inferiore a circa 20 metri;
 17. è vietato il pascolo del bestiame ovino per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio; nei





- boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali; è sempre vietato il pascolo delle capre;
18. è fatto obbligo al proponente interdire il passaggio a mezzi e persone non addetti ai lavori nei luoghi di cantiere per tutto il tempo di durata dei lavori, salvo diverse disposizioni rilasciate dalle Autorità competenti;
19. è fatto obbligo al proponente comunicare all' Ente Parco ed ai Carabinieri Forestali, la data di inizio e di chiusura dei lavori nonché il nominativo della eventuale Ditta boschiva esecutrice dei lavori.

Relativamente alla Valutazione di Incidenza, valgono le considerazioni sopra esposte e viene espresso PARERE FAVOREVOLE per il rilascio del SENTITO da parte dell' Ente Parco con le stesse prescrizioni valide per il Nulla Osta.

Vallo della Lucania lì, 06.06.2025

Il consulente tecnico scientifico
Dott. Forestale Giuseppe De Vivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

